

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione

OGGETTO: presa d'atto del congedo per cure fisioterapiche ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011 dal 18.03.2022 al 25.03.2022 (6 gg), dipendente matr. 51422

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che il/la dipendente *omissis*, a tempo indeterminato, in servizio presso il S.I.S.L. di Martina Franca, con istanza prot. n. 0040238 del 07/03/2022 ha chiesto di ottenere un periodo di congedo per cure fisioterapiche dal 18/03/2022 al 31/03/2022 (10 gg);

VISTO l'art. 7 del D. lgs. n. 119 del 18/07/2011 che dispone:

1. salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 42, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni;
2. il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta;
3. durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporta, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta ante attestazione cumulativa;
4. sono abrogati l'art. 26 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'art. 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

ATTESO che dalla lettura della disposizione del lavoratore può imputare eccezionalmente il periodo delle cure agli istituti dell'assenza per malattia, e non alle ferie, ricorrendo in generale a uno stato patologico e in particolare le stringenti condizioni di essenzialità delle cure previste;

VISTI

- il verbale della Commissione Integrata (art.20 del Dl 78 01/07/2009) n.5 Martina Franca dell'ASL TA del 25/11/2013 con il quale si certifica che il/la suddetto/a dipendente presenta una invalidità civile del 52%;
- la richiesta di cure rilasciata dal medico di base datata 14.02.2022, archiviata nel fascicolo personale poiché contenente dati sensibili;
- la certificazione di cure effettuate rilasciate dalla struttura sanitaria prescelta: Centro fisioterapico-osteopatia, di Martina Franca (TA), dalla quale risulta che il/la dipendente ha compiuto il ciclo di cure prescritte dal piano riabilitativo limitatamente a 6 gg in quanto positiva al test per la ricerca del virus COVID-19; ;

CONSTATATO che per l'anno 2022 il/la dipendente in questione ha usufruito di congedo per cure fisioterapiche e che, ai sensi della normativa sopra citata, sussistono i requisiti per la concessione degli stessi;

ACQUISITI tutti i documenti necessari all'istruttoria e custoditi agli atti;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

ATTESTATA la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e provvedimenti di riferimento;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI PRENDERE ATTO** della fruizione del congedo per cure fisioterapiche del/la dipendente *omissis*, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011, dal 18.03.2022 al 25.03.2022 (per un totale di 6 gg) anziché fino al 31.03.2022 in quanto positiva al test per la ricerca del virus COVID-19;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. **DI NOTIFICARE** il dispositivo del presente provvedimento al Dirigente Responsabile del servizio di appartenenza del/la dipendente e di darne comunicazione all'interessato/a, nonché all'ufficio Previdenza, alla Direzione Amministrativa P. O. Valle d'Itria e all'Ufficio Rilevazione Presenze del D.A.R.T.;
4. **DI CONFERIRE** immediata esecutività stante l'urgente necessità di provvedere in merito;
5. **DI PRECISARE** che il presente atto non comporta impegno di spesa;
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale.

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash 899CE1EE56413175FD394FBF8DFBA6B5514314ACC1CA9AC9DE47F0AC59228253 dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.